

Prof. Paolo Veronesi

Corso “*Donne, Politica, Istituzioni*”

Rovigo, 10 ottobre 2009

SCHEMA SINTETICO DELLA LEZIONE

PARTE II

FAVORIRE LA POLITICA AL FEMMINILE: ALCUNE SOLUZIONI POSSIBILI

Obiettivo della lezione: capire i diversi sistemi elettorali e comprendere come sia possibile agire su di essi in vista di una maggiore presenza femminile nei luoghi che contano.

Sistemi proporzionali puri: è il sistema elettorale con cui si è votato alle elezioni politiche italiane dal 1948 al 1992.

Esistono precise ragioni che, dopo la caduta del fascismo, indussero a recuperare il sistema elettorale precedente al Ventennio: favorire la partecipazione popolare; favore dei partiti ai meccanismi proporzionali, funzionali alle dinamiche dei movimenti di massa; incertezza su chi avrebbe vinto le prime elezioni politiche (e dunque predisposizione di un sistema elettorale che non permettesse ai futuri sconfitti di “perdere troppo”); il sistema proporzionale puro avrebbe favorito la centralità del Parlamento sull’Esecutivo (e ciò era visto di buon grado dopo un periodo storico in cui, al contrario, si erano allargati a dismisura i poteri del governo).

I seggi in palio in una determinata circoscrizione (ossia in una di quelle aree in cui viene diviso il territorio dello Stato ai fini dello svolgimento delle elezioni) sono assegnati ai vari partiti in proporzione ai voti ottenuti dagli stessi.

In questo modo, tutti gli elettori hanno comunque una qualche rappresentanza ideale in Parlamento e così i partiti sono comunque presenti in Assemblea in proporzione ai voti ottenuti.

Il sistema elettorale diviene il mezzo per avere delle Assemblee parlamentari che “fotografano” l’esatta forza di tutti i partiti che hanno partecipato alle elezioni (dai più consistenti ai più microscopici, o quanto meno dotati di un minimo di riscontro – c’è sempre una qualche soglia intrinseca –). E’ il c.d. *effetto proiettivo*.

Questo consente agli elettori di esprimere, al momento del voto, la loro propensione ideale: voto di protesta, preferenze ideologiche, indicare modelli di società – anche utopistica – che vorrebbero vedere realizzati ecc.

Il prezzo può consistere in una *frammentazione* del sistema politico.

Ciò provoca problemi nel momento in cui si procederà alla formazione del Governo e, quindi, al fine di formare una maggioranza parlamentare che lo sostenga (forma di governo parlamentare).

Il multipartitismo (estremo/esasperato) imporrà infatti di dare vita ad ampie ed eterogenee coalizioni di governo, in capo al quale si collocherà un Presidente del Consiglio mediatore tra le forze di maggioranza, spesso divise su scelte strategiche e programmi.

Tra l'altro, sia le coalizioni di governo, sia il Presidente del Consiglio incaricato si scelgono solo *dopo* la consultazione elettorale: l'elettore abitualmente ed esattamente non sa, al momento del voto, a quale coalizione aderirà il partito che vota, quale programma di governo verrà realizzato durante la legislatura, chi ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio. Tutto ciò viene deciso dopo il voto in base ad accordi delle Segreterie di partito; in questa fase anche i partiti più piccoli potranno esercitare tutto il loro "potere di coalizione" e pesare nelle scelte politiche ben di più della loro effettiva consistenza.

Caratteristiche di un tale sistema elettorale (e loro riflessi sulla possibile presenza politica femminile).

Rilievo delle Segreterie di partito in tutte le fasi di una competizione che si svolge con un sistema elettorale di tipo proporzionale.

Prima delle elezioni: selezionano le candidature e le posizionano nella lista che verrà presentata agli elettori. Il problema della "visibilità" nelle liste. Sostengono e fiancheggiano, con i loro apparati, talune candidature e non altre.

Dopo le elezioni, sono i vertici di partiti che decidono di coalizzarsi nella maggioranza contrattando concessioni/vantaggi nella formazione del governo e decidendo i nominativi del Presidente del Consiglio, dei singoli Ministri, dei Sottosegretari.

Per sopperire ad alcuni degli inconvenienti di tale sistema elettorale: *correttivi* al sistema proporzionale, che ne intaccano la "purezza".

Clausola di sbarramento al fine di evitare la polverizzazione politica: in Germania il 5%. Si ritrovano simili clausole nella legge italiana n. 270/2005 (che definisce l'attuale sistema elettorale per le politiche): le vedremo.

Premi di maggioranza: per rafforzare il partito o la coalizione vincente.

Sfiducia costruttiva: è possibile far cadere un governo solo se contestualmente si indica il nuovo Premier e la nuova maggioranza.

Circoscrizioni piccole e liste bloccate (in Spagna): l'effetto è quello di favorire i due partiti maggiori (dunque, non è un sistema proporzionale puro).

Di norma, i *sistemi proporzionali* consentono l'*elezione di un buon numero di donne* (si calcola circa il doppio di donne rispetto alle elette nei sistemi maggioritari) ma occorrono una serie di circostanze favorevoli e di comportamenti virtuosi da parte dei partiti:

Circoscrizioni ampie (in cui, cioè, si debbano eleggere molti parlamentari);

Oppure (al contrario) *circoscrizioni piccole ma liste bloccate* e presenza femminile in queste ultime. Essenziale, in questo caso, è l'inserimento di candidate femminili in posizione utile ai fini dell'elezione (che costituiscono però, per lo più, scelte discrezionali dei vertici di partito; anche se le liste brevi possono facilitare lo svolgimento di Primarie al fine d'identificare i soggetti da candidare).

Partiti di dimensioni considerevoli. I partiti di maggiori dimensioni tendono infatti a diversificare le liste dei candidati per attrarre i vari gruppi di elettori. L'eccessiva frammentazione provoca "danni alle donne". Su questo piano possono perciò tornare utili le "soglie di sbarramento" come antidoto alla proliferazione dei partiti.

Favore delle Segreterie di partito. Già evocata a proposito della composizione delle liste bloccate o per il sostegno e il *patronage* delle candidature femminili presentate nelle liste che ammettono un voto di preferenza. Il PCI e le 64 elette nel 1987.

Non è indifferente se il *favor* dei sistemi proporzionali verso la parità di genere viene poi lasciato alla *mera buona volontà politica dei partiti* (com'è accaduto, sin da subito e con buoni successi, nell'esperienza dei Paesi Nordici) ovvero se tale obiettivo viene sostenuto in qualche *misura dalla legge* (dalla stessa legge elettorale o nella cd. legislazione elettorale di contorno): da qui l'opportunità della presenza di "azioni positive"/misure antidiscriminatorie in tal senso e l'importanza di definire la fisionomia di queste ultime.

L'esempio della Spagna: la *Ley Organica para la Igualdad*, approvata nel marzo 2007, impone così la misura antidiscriminatoria – non le quote riservate – per cui le liste elettorali (che in Spagna sono "bloccate" e "corte") non possono ospitare più del 60% e non meno del 40% di esponenti di ciascun sesso (art. 44-*bis*). Dati su www.ipu.org.

Non è inoltre indifferente la *tipologia delle sanzioni* previste dalla legge in caso d'inosservanza della misura antidiscriminatoria. Ad esempio, non risultano particolarmente efficaci le *sanzioni di tipo esclusivamente finanziario*. Ne costituisce un esempio la Francia. La legge del 6 giugno 2002 richiede la pari rappresentanza di entrambi i sessi nelle varie competizioni elettorali francesi a pena di sanzioni finanziarie proporzionali alle quote mancanti per raggiungere la soglia del 50% di candidate. La legge ha funzionato piuttosto bene per le elezioni amministrative ma non ha invece sortito risultati di rilievo per le elezioni politiche, ove i partiti hanno preferito pagare sanzioni anche salate. Ad esempio, nel 2002, l'Ump pagò 4,2 milioni di euro. Qualcosa di simile si è registrato – come vedremo – per l'elezione al Parlamento europeo dei rappresentanti attribuiti all'Italia (che avviene con un sistema di tipo proporzionale). Di ben diverso impatto è invece la *sanzione dell'inammissibilità della lista* che non rispetti la misura antidiscriminatoria.

Sarà proprio la volontà politica delle Segreterie di partito a mancare, in Italia, sotto la vigenza del sistema elettorale proporzionale puro (quindi, fino al 1993). Pur

in assenza di misure legislative che inducessero i partiti ad adottare misure antidiscriminatorie, tutte le altre condizioni di *favor* per la presenza femminile in politica potevano infatti ritenersi esistenti: circoscrizioni sufficientemente ampie; due soli partiti raccoglievano circa il 70% dei voti; voto di preferenza e, dunque, possibilità che i partiti sostenessero in modo adeguato le candidate femminili anche indicandole ai propri elettori (specie in una fase storica caratterizzata dalla presenza di partiti assai forti con un elettorato assai fedele ai loro *input*), nonché la possibilità che le stesse donne potessero risultare stimolate ad attivarsi per svolgere adeguata attività di proselitismo nei confronti di candidate con qualche *chances* di successo.

Ai nostri fini, il quadro cambia radicalmente nei *sistemi elettorali maggioritari* o tendenzialmente tali.

Così, in Italia, il referendum del 1993 segna il passaggio da un sistema elettorale proporzionale a un *sistema elettorale misto*: $\frac{3}{4}$ di maggioritario a collegio uninominale; $\frac{1}{4}$ sistema proporzionale. Con questo meccanismo si è votato nel 1994, nel 1996 e nel 2001.

Si aveva quindi il *25% di proporzionale alla Camera dei deputati* (al Senato si recuperavano, fino all'identica quota proporzionale, i migliori candidati non eletti nella circoscrizione). Alla Camera si avevano invece *liste bloccate*. La lista bloccata (dunque, senza preferenze: agli elettori si chiede soltanto di "prendere o lasciare" l'elenco di nominativi stilato dai partiti) può facilitare l'adozione di misure positive in favore delle candidate di genere femminile. Essenziale è l'*inserimento nella lista* ma soprattutto la *posizione in cui si è collocate* nella lista (ai primi posti o in fondo alla stessa).

La legge n. 277/1993 sull'elezione della Camera imponeva perciò lo *zipper system* per la quota proporzionale (obbligatorietà della candidatura alternata uomo-donna). Notevole efficacia ai fini della presentazione delle candidature e della stessa elezione delle donne, limitando fortemente e sottraendo quote di discrezionalità dei partiti (che non potevano, quindi e ad esempio, inserire tutte le candidate agli ultimi posti).

La legge n. 81/1993 prevedeva invece che nell'elezione dei Consigli comunali con popolazione fino a 15.000 abitanti nessuno dei due sessi potesse essere *di norma* rappresentato in misura superiore ai $\frac{2}{3}$; identica la previsione stabilita per le elezioni dei Consigli comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. *In questi casi però le liste non erano bloccate e valeva il voto di preferenza.*

Per la prima volta, dunque, la questione della presenza femminile in politica non veniva lasciata alla mera discrezionalità dei partiti. Le leggi elettorale prescrivevano apposite misure in tal senso.

La sentenza costituzionale n. 422/1995 – molto contestata – ha annullato tutto ciò, dichiarando incostituzionali simili previsioni.

La Corte vi affermava che misure di questo genere – benché apparentemente “neutre” (essendo formulata nei confronti delle donne e degli uomini) – tali di fatto non sarebbero, essendo invece poste a favore del sesso femminile (e qui la Corte mostra di confondere “quote” e “misure antidiscriminatorie”). E ciò mentre – sosteneva sempre la Corte – l’art. 51 Cost. sancisce – in tema di elettorato passivo – il rigoroso principio <<dell’assoluta parità>> tra uomini e donne (ma allora si sarebbe dovuto introdurre la quota del 50% nella presentazione delle candidature!). Né si sarebbero potute giustificare simili misure in rapporto all’art. 3, comma 2, Cost. (uguaglianza sostanziale) <<dato che esse non si propongono di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi>>. Esse non avrebbe quindi promosso <<l’eguaglianza dei punti di partenza>>, incidendo invece direttamente sui diritti fondamentali.

A ben vedere, però, le norme impugnate, relative alla composizione delle liste per i Consigli comunali, riguardavano solo le candidature e non garantivano affatto l’elezione, dipendendo questa dalle scelte degli elettori. Diverso invece il discorso per le liste previste al fine dell’elezione della quota proporzionale alla Camera dei deputati (che garantivano, a causa del meccanismo delle liste bloccate, l’elezione alternata). E’ perciò ragionevole ritenere che l’obiettivo della Corte fosse appunto l’eliminazione delle quote rigide previste per la parte proporzionale delle elezioni della Camera (sulle quali i dubbi di legittimità costituzionale erano tutt’altro che infondati). Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, posto che i giudici non avevano impugnato tali norme ma quelle relative alle elezioni amministrative (le uniche davvero rilevanti nel giudizio che essi dovevano definire), la Corte doveva dichiarare l’illegittimità di queste ultime (le norme per le elezioni comunali), cui agganciare poi l’illegittimità costituzionale conseguenziale delle norme che alla Corte davvero premevano (quelle relative all’elezione della Camera).

In conseguenza di un simile intervento a gamba tesa della Corte costituzionale tutto veniva dunque (ancora una volta) rimesso alla sola discrezionalità dei partiti. La Corte lo affermava esplicitamente: <<misure siffatte... possono essere valutate positivamente ove liberamente adottate dai partiti politici... anche con apposite previsioni nei rispettivi Statuti>>.

Un ritorno ai blocchi di partenza.

Rimaneva la quota *maggioritaria* nelle elezioni politiche di Camera e Senato (un cifra non da poco: il 75%).

Caratteristiche: in ogni collegio era in palio un unico seggio, in un unico turno. Meccanismo *first past the post*: vinceva il candidato che otteneva il maggior numero di voti.

Nei sistemi maggioritari a doppio turno, invece, al primo turno vince il candidato che ottiene la maggioranza assoluta oppure si va al ballottaggio (i primi due; oppure chi supera una soglia stabilita – in Francia è, ad esempio, il 12,5% –) e, al secondo turno, vince chi ottiene il maggior numero di voti.

Nei sistemi maggioritari (qual era tendenzialmente il nostro, uscito dai referendum del 1993), prima delle elezioni si conoscono di norma le coalizioni che si candidano a governare il Paese e – almeno in teoria – il potenziale Premier (che dovrà poi essere comunque nominato dal Presidente della Repubblica o dal Re). I partiti sono infatti costretti a coalizzarsi prima delle elezioni per avere più *chance* di successo.

Tale meccanismo può semplificare il sistema politico (come in GB, in cui vige un bipartitismo rigido) se però i partiti lo vogliono: i maggiori partiti in competizione possono escludere, con un accordo *bipartisan*, alleanze troppo larghe con forze politiche lontane dalla cultura di governo o riottose. Non è quanto è accaduto in Italia nelle elezioni del 1994, 1996, 2001.

Normalmente *questo sistema elettorale comporta non pochi problemi per le candidature femminili. In genere, le elette si dimezzano.*

Occorre intanto essere scelte/i e costituire l'unico candidato/o del partito o della coalizione nel collegio. Nel singolo collegio viene infatti eletto solo colui che ottiene il maggior numero di voti.

Occorre poi che il collegio prescelto sia effettivamente uno di quelli in cui appaia possibile essere eletti (i c.d. "collegi sicuri").

Anche qui *non mancano misure positive utilizzabili*; tuttavia *il nostro sistema elettorale non ne prevedeva alcuna*. Tutto era dunque lasciato, ancora una volta, alla discrezionalità dei partiti.

Eppure, meccanismi premiali utilizzabili per facilitare le candidature femminili e l'elezione di donne nella vigenza di meccanismi elettorali di tipo maggioritario non mancano

Esempi di misure positive applicabili a un sistema elettorale maggioritario (collocabili, ad esempio, nella legislazione elettorale di contorno):

Abbiamo già visto il caso della Francia: *sanzioni finanziarie* (diminuzione del finanziamento pubblico) per i partiti che non rispettino il principio di parità nelle varie elezioni, anche in quelle dell'Assemblea nazionale (che si svolgono con un sistema maggioritario a doppio turno). Lo strumento – come già dicevamo – non si è rivelato particolarmente efficace: i partiti hanno preferito non riscuotere quote anche considerevoli di finanziamento pubblico e continuare a eleggere uomini all'Assemblea nazionale. Dati www.ipu.org. Maggiori effetti queste sanzioni paiono aver determinato nelle elezioni municipali e regionali francesi.

Attribuire ai partiti "virtuosi" sul piano delle candidature femminili maggiori *spazi di visibilità mediatica* (ad es. in TV o sulla stampa). Riservare anzi, per tali partiti, spazi televisivi dedicati alle candidate-donne nei collegi maggioritari. Strumenti molto delicati ma non illegittimi. Studi inglesi e statunitensi hanno

dimostrato che, in quei Paesi, la copertura mediatica non è affatto la stessa per uomini e donne candidati. Inoltre, i servizi riguardanti le candidate sono spesso assai più interessati a metterne in luce l'aspetto fisico o talune curiosità piuttosto che le posizioni politiche (la vicenda delle rughe di Hilary Clinton nel corso delle Primarie del Partito democratico, vinte poi da Obama, ne costituiscono un chiarissimo esempio). Anche una disciplina (o un'autodisciplina) di tali aspetti è dunque importante.

G.B. Vigente un sistema elettorale maggioritario a turno unico. Tra il 1993 e il 1996 il Labour Party adottò il sistema di presentare *liste di sole donne per la selezione di candidature* in un certo numero di collegi (si trattava dunque di una forma di primarie). In quei collegi veniva così garantita la candidatura femminile e, in quelli c.d. "sicuri", era altresì certa l'elezione. Alle elezioni del 1997 la percentuale complessiva di elette al Parlamento inglese raddoppiò: dal 9,2% si passò al 18,2%.

Ricorsi alla magistratura di aspiranti candidati maschi non selezionati. Alcuni Tribunali ritennero illegittima la misura adottata.

Il Labour passò, nelle elezioni del 2001, a "rose" composte in numero uguale da uomini e donne da cui attingere i candidati di collegio, ma i risultati non furono positivi.

Successiva approvazione di un apposito *Act* nel 2002. Sono ammesse le misure positive con carattere temporaneo, essendo applicabili sino al 2015. Il Labour ha potuto così nuovamente adottare il sistema delle *all-woman-shortlist*: nel 2005 il Labour ha così portato 98 donne alla Camera dei Comuni. I dati complessivi non sono però esaltanti: vedi www.ipu.org.

Più efficace si è rivelata la tecnica del c.d. "gemellaggio" o *twinning*, adottata dal Partito Laburista per le prime elezioni svoltesi in Scozia e in Galles dopo la *devolution*. I collegi furono divisi in coppie ragionevolmente vicine in cui si riteneva che il partito avesse più o meno la stessa probabilità di vincere (o non vincere). I candidati – un uomo e una donna – furono quindi selezionati insieme nei collegi. Le donne furono così il 50% dei deputati laburisti nel Parlamento scozzese e il 54% dello stesso partito in quello gallese. Il risultato fu però e altresì agevolato dal fatto che, dovendosi procedere alle prime elezioni parlamentari dei due Paesi, non vi era, nella circostanza, nessun *incumbents* (eletti in precedenti competizioni elettorali che chiedono la riconferma), notoriamente e in maggioranza di sesso maschile.

Proposta Lorenza Carlassare: presentare facoltativamente, in ogni collegio, una *coppia di candidati maschi e femmine per ciascun partito o coalizione* (la c.d. "coppia aperta"). Votando uno dei due si vota comunque il partito o la coalizione e si contribuisce quindi alla vittoria del seggio; nel contempo, si esprime una preferenza per il candidato uomo o donna. I partiti avrebbero inoltre un interesse a usare la doppia candidatura al fine d'intercettare una platea più vasta di potenziali elettori. Vincerebbe dunque il seggio il partito o la coalizione più votata; risulterà poi eletto il candidato o la candidata più votata.

Rischi: conflittualità interna alla coppia a caccia di voti.

Effetti positivi: può stimolare la partecipazione femminile al voto e alla campagna elettorale.

Altra proposta (S. Panizza). *Sanzioni finanziarie “a rovescio”*, nel senso di prevedere – oltre a uno zoccolo duro di contributi statali – *quote di finanziamenti pubblici aggiuntivi* ai partiti in considerazione del numero di candidate proposte, e un’ulteriore quota in ragione del numero delle elette.

DUNQUE: *La sentenza cost. n. 422/1995 bocciava le misure antidiscriminatorie prevista dalla legge per la quota proporzionale del sistema elettorale per la Camera (oltre che per i Consigli comunali e regionali); sullo stesso fronte delle misure positive nulla era previsto, addirittura ab origine, per il sistema maggioritario. Tutto rimaneva quindi nelle mani dei partiti. I quali però, salva qualche eccezione, non si sono particolarmente impegnati su questo fronte.*

Un dato: elezioni del 2001 (ultime elezioni con il sistema elettorale misto). Le donne costituivano solo l’11,5% dei deputati e l’8,1% dei senatori.

In questo scenario interviene la *legge elettorale n. 270/2005*, ancora in vigore.

Una legge confusa e complicata, approvata sul finire della legislatura 2001-2006 per scopi non propriamente limpidi, la quale non necessariamente garantisce (quanto meno, garantisce meno di altre) una maggioranza stabile (es.: elezioni del 2006) né che non vi siano maggioranze diverse alla Camera e al Senato (pericoli di blocco istituzionale).

Delinea un sistema elettorale proporzionale con numerose (e diverse) soglie di sbarramento alla Camera (2, 4, 10%) e al Senato (3, 8, 20%). Questo può favorire (e ha favorito nel 2008, ma non nel 2006) la semplificazione del quadro politico parlamentare, previa la decisione del Partito Democratico di “correre (quasi) da solo” e la scelta speculare che ciò ha provocato nella coalizione di centrodestra. Abbiamo visto che questo esito (*ridurre il numero dei piccoli partiti*) può svolgere un ruolo positivo nel facilitare la realizzazione di politiche favorevoli alle candidature delle donne.

La legge prevede anche un *premo di maggioranza* per la lista o la coalizione più votata (anche qui calcolato diversamente) alla Camera (340 seggi) e al Senato (55% per singola Regione).

Meccanismo delle *liste bloccate*. Critiche: eletti “nominati” dai partiti. Gli elettori chiamati a votare a scatola chiusa, senza alcuna preferenza. Ma anche questo è uno *strumento che può risultare utile* allo scopo di favorire la presenza delle donne in politica. Solo che i vertici di partito lo vogliano, ovviamente; o che ciò sia opportunamente sollecitato da previsioni legislative di supporto alla parità di genere.

Ancora una volta, però, *manca nella legge la previsione di “meccanismi antidiscriminatori”*. Tale *lacuna* è oltremodo *grave in quanto, prima di questa legge, proprio per ovviare alle conseguenze della citata sentenza n. 422 della Corte costituzionale, e per legittimare, pro futuro, l'adozione senza problemi di misure antidiscriminatorie di livello legislativo, era stata approvata in modo bipartisan la modifica costituzionale dell'art. 51 Cost. (l. cost. n. 1/2003) e – in precedenza – si era predisposto il nuovo art. 117, comma 7, Cost. (l. cost. n. 3/2001)*, nei quali si impone al legislatore nazionale e regionale di prevedere esplicite misure di sostegno (anche di tipo elettorale) per il conseguimento delle pari opportunità. Modifica costituzionale – quella del 2001 – messa poi a frutto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49/2003, una pronuncia di tutt'altro spessore rispetto alla già nota n. 422/1995 (evidente segno che i tempi erano cambiati): in essa si respinse il ricorso del Governo avverso la modifica della legge elettorale della Valle d'Aosta (poi ulteriormente modificata) la quale stabiliva – in modo molto misurato – che le liste elettorali dovevano comprendere candidati di entrambi i sessi (ne bastava quindi uno soltanto del sesso sottorappresentato: la stessa Corte afferma che questa sarebbe una <<misura minima>>, non escludendo quindi ben più massicci interventi di riequilibrio). La Corte riconosce in tale previsione il nucleo di una misura semplicemente antidiscriminatoria, come del resto lo erano i meccanismi dichiarati illegittimi nel 1995. Una misura che – come afferma la Corte – incide solo sulla presentazione delle liste e non sul risultato elettorale: considerazione che peraltro poteva essere spesa anche nel 1995 e diversamente indirizzare l'esito della sentenza n. 422 (quanto meno per le elezioni dei Consigli comunali).

La legge n. 270/2005 – intervenendo dopo le modifiche costituzionali già citate, nonché dopo tale pronuncia della Consulta – e non stabilendo nulla in materia, sarebbe perciò *incostituzionale per omissione* (che è – appunto – un tipico vizio d'incostituzionalità): essa non prevede ciò che dovrebbe alla luce delle norme costituzionali disponibili.

Allo stato dell'arte, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 270/2005, tutto è insomma lasciato (ancora) alla discrezionalità dei partiti.

Esiti: Elezioni 2008. Camera: 21% di donne; Senato: 18%. Il partito più virtuoso è il PD: alla Camera 62 elette contro 155 uomini; al Senato 36 su 118 eletti. I meno virtuosi MPA (nessuna donna alla Camera), IdV (3 su 26), Udc (2 su 36)

Molto al di sotto del *30% di elette*. Cifra che l'UE indica come la “*massa critica*”: concreta possibilità d'incidere come gruppo sulle Assemblee elettive. E decisamente al di sotto del 40%, indicata dalla Raccomandazione del 2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri come cifra di “partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini”.

IL SISTEMA ELETTORALE DEGLI ENTI LOCALI

Ex art. 117, co. 2, lett. p), la materia elettorale degli enti locali (Comuni e Province) è di competenza esclusiva dello Stato.

La disciplina si trova raccolta nel T.U. sull'ordinamento degli enti locali (d. legisl. n. 267/2000). Si tratta, in realtà, della legge n. 81/1993, assorbita poi nel T.U. ed introdotta appena in tempo per evitare il referendum sulla previgente legislazione proporzionale.

Prevede tre diverse formule elettorali: 1) per Comuni < 15.000 abitanti; 2) per Comuni > 15.000 abitanti; 3) per Province

Analizziamo 2) e 3)

COMUNI MAGGIORI 15.000 ABITANTI

C'è una scheda unica per eleggere Sindaco e Consiglio divisa in 2 parti. A sx i candidati a Sindaco; a dx di ciascun candidato a Sindaco le liste di partito cui è collegato.

L'elettore può votare in tre modi: solo per il candidato a Sindaco; per un candidato a Sindaco e per una lista ad esso non collegata (voto disgiunto); solo per una lista (il voto si estende al candidato a Sindaco ad essa collegata).

C'è la possibilità di esprimere una sola preferenza per uno dei candidati inseriti nella lista prescelta. *Semplice possibilità di esprimere una preferenza per una candidata di sesso femminile presente nella lista* (si spera in un numero e in posizione tale da darle visibilità).

E' eletto Sindaco chi consegue la maggioranza assoluta dei voti validi. Diversamente, i due candidati più votati accedono a un secondo turno di ballottaggio. E' eletto al ballottaggio il candidato che ottiene più voti.

Tra il 1° e il 2° turno è ammesso il collegamento con liste già collegate a un candidato Sindaco non ammesso al ballottaggio.

E' comunque garantita la maggioranza assoluta alla lista (o coalizione di liste) collegate con il Sindaco eletto, pari al 60% dei seggi consiliari. Alle liste collegate ai candidati sconfitti viene distribuito il 40% dei seggi. In caso di necessità di andare al secondo turno, rischio di avere un Sindaco senza maggioranza (i seggi sono attribuiti in base ai voti ottenuti al primo turno).

Entro queste percentuali, ciascuna lista ottiene seggi in proporzione ai voti ottenuti.

All'interno delle singole liste l'ordine degli eletti è determinato dai voti di preferenza riportati.

E' il sindaco eletto che nomina i membri della Giunta (auspicabili scelte femminili).

RATIO: Investitura popolare diretta del Sindaco; garanzia di potere contare su una solida maggioranza (salvo il rischio che comporta il passaggio al secondo turno); consentire un governo di legislatura, garantito anche dalla clausola "*simul stabunt simul cadent*".

SISTEMA ELETTORALE PROVINCIALE

Quanto detto per i Comuni maggiori si estende anche al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale, salvo alcune differenze (compresa l'assenza del rischio di avere un Presidente senza maggioranza):

1) I candidati al Consiglio Provinciale si presentano formalmente in collegi uninominali (non in liste proporzionali). *Per salvaguardare le candidature femminili e dunque qui necessario che il partito prescelga e collochi la donna in un collegio sicuro.*

2) tra i candidati esiste comunque una previa dichiarazione di collegamento (di partito o di coalizione, analogamente a quanto accade per i collegi senatoriali)

3) il candidato Presidente si collega con uno o più gruppi di candidati consiglieri uninominali;

4) non è possibile il voto disgiunto.

SISTEMA ELETTORALE REGIONALE

Vige provvisoriamente l'assai complicata legge n. 43/1995 (c.d. Tatarellum), in attesa dell'esercizio del potere legislativo concorrente attribuito in materia alle Regioni *ex art. 122 Cost.*, introdotto nel 2001 e per ora esercitato solo da pochi Consigli regionali (peraltro in rapido aumento).

4/5 (80%) dei consiglieri eletti secondo il meccanismo proporzionale della previgente legge n. 108/1968, in base a liste provinciali concorrenti. Il territorio regionale è diviso in circoscrizioni provinciali, ogni circoscrizione ha un certo numero di seggi, ogni lista ottiene un n. di seggi pari a quante volte il quoziente elettorale (somma di tutte i voti delle liste della circoscrizione / i seggi da assegnare alla circoscrizione + 1) e facendo ricorso (per i resti) al Collegio unico regionale (formato dai seggi non assegnati e dai voti non utilizzati nelle circoscrizioni. L'assegnazione avviene nello stesso modo in cui si procede a livello circoscrizionale).

1/5 (20%) dei consiglieri è eletto sulla base di una lista regionale bloccata (c.d. listino), collegata a una o più liste provinciali. Rappresentano un premio di maggioranza che viene assegnato alla lista regionale più votata.

L'elettore ha a disposizione due voti: 1 alla lista provinciale (è possibile esprimere una sola preferenza); 1 alla lista regionale (possibilità del c.d. voto disgiunto).

Accanto ad ogni lista regionale è indicato il CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA.

Trasformazione dei voti in seggi:

ipotesi 1) il n. dei seggi ottenuti dalle liste provinciali collegate alle liste regionali più votate è $\geq 50\%$ → il premio di maggioranza è assegnato per metà

ipotesi n. 2) il n. dei seggi ottenuti dalle liste provinciali collegate alle liste regionali più votate è $< 50\%$ → il premio di maggioranza è assegnato per intero.

Conflitto tra i candidati della lista bloccata e delle liste provinciali

Clausola di sbarramento al 3% dei voti (la clausola non scatta però se quella lista è collegata ad una lista regionale che ha superato il 5% dei voti)

Qualora con l'assegnazione del premio di maggioranza non accadesse, alla lista regionale più votata e alla lista provinciale ad essa collegata va in ogni caso garantita la maggioranza assoluta dei seggi in Consiglio regionale:

55% dei seggi (se la lista regionale ha avuto $<$ del 40% dei voti)

60% dei seggi (se la lista regionale ha avuto \geq del 40% dei voti)

Perché vi sia questa garanzia di maggioranza assoluta, si prevede – se necessario – un aumento del numero dei seggi in Consiglio.

Sistema misto che innesta su una forte base proporzionale un meccanismo di premio variabile che produce sempre l'attribuzione di una maggioranza di seggi consiliari alla coalizione o alla lista vincente.

E' il sistema con cui si è votato in Emilia-Romagna nel 2005.

Incremento delle candidature femminili (5,5%) ma il nuovo Consiglio è prevalentemente maschile. Le elette sono 5 su 50, di cui 2 nel listino (1 in meno rispetto alle consigliere della precedente elezione).

Il Presidente Errani ha ottenuto più del 50% per cui il premio di maggioranza estratto dal listino è stato approvato solo al 50%, pari a 5 consiglieri. Evidentemente le donne del listino (complessivamente 5 su 10) erano state per lo più collocate nelle posizioni di fondo.

Sempre nel 2005 le cose non sono andate meglio nelle Regioni (6) che hanno adottato nuove leggi elettorali (o, almeno, in alcune di esse).

Es. Puglia: 2 elette su 70 consiglieri; Calabria: 2 elette.

Anche su questo fronte, però, qualcosa si muove.

Nelle leggi elettorali regionali sin qui approvate sono inserite delle misure antidiscriminatorie e cominciano altresì, come vedremo per il caso della Campania, a essere previste anche delle originali misure di sostegno delle candidature femminili.

Valle d'Aosta: ha ampliato la portata della misura già impugnata davanti alla Corte e ritenuta legittima dalla citata sentenza n. 49/2003. Ora è prescritto che ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20%.

L'Abruzzo indica poi al 70% la cifra in base alla quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste sia provinciali sia regionali.

In Sicilia è invece prescritto che i candidati di ogni lista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza uomini-donne (benché questa regione risulti poi quella con meno donne nelle sue istituzioni).

Marche, Puglia, Lazio e Toscana stabiliscono poi che le liste devono essere formate in modo da non contenere i 2/3 di candidati dello stesso sesso.

Il Lazio prescrive poi che il listino regionale deve prevedere la pari presenza di candidati di entrambi i sessi a pena d'inammissibilità. Sancisce però non l'inammissibilità delle liste ma predispone solo sanzioni finanziarie (detrazioni dei rimborsi elettorali fino alla metà) nel caso in cui nelle liste provinciali non venisse rispettata la quota dei 2/3.

Si tratta di norme simili a quelle cassate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 422/1995 e ora evidentemente ritenute legittime (e, quindi, non impugnate dal Governo) posto che nel frattempo sono stati modificati gli artt. 117 e soprattutto 51 Cost. (ossia i parametri del giudizio di costituzionalità). Lo ha di recente sottolineato la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2005. Nel dichiarare l'inammissibilità della *quaestio* relativa alla norma che impone l'obbligo di riservare almeno 1/3 dei posti di componente delle commissioni di concorso nelle P.A. alle donne, la Corte ha infatti posto l'accento sul nuovo significato assunto dall'art. 51 Cost. dopo la riforma. Afferma la Corte che tale norma costituzionale non si limita più a disporre che la diversità di sesso non può essere ragione di discriminazione legislativa ma assegna ora alla Repubblica anche un compito di promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.

Molto interessante è però la recente legge elettorale della *Regione Campania* (l. 27 marzo 2009, n. 4) perché essa introduce delle misure alquanto significative nel segno della parità di genere.

Legge di tipo proporzionale che abolisce il listino del Presidente, prevedendo comunque un *premio di maggioranza* alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica (almeno il 60% se il presidente consegue più del 45%; almeno il 55% se il presidente consegue meno del 45%).

Si stabilisce – analogamente ad altre leggi elettorali regionali – che *in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3*.

Si dispone inoltre che, in occasione delle elezioni regionali, i partiti devono assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi nei *programmi di comunicazione politica* offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; nei *messaggi autogestiti* devono inoltre mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste. *E' una misura di sostegno di tipo diverso, che mira a promuovere le candidature femminili senza intervenire sulla composizione delle liste elettorali.*

Inoltre, si stabilisce che, sulla *scheda elettorale*, *l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza. In quest'ultimo caso, una preferenza deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra una candidata di sesso femminile. Ciò a pena d'inammissibilità della seconda preferenza. Questa norma è stata impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale denunciando la violazione degli artt. 48 e 51 Cost. (sull'elettorato attivo e passivo) e si attende ora la pronuncia della Consulta. MA l'elettore è lasciato libero di scegliere se votare solo la lista o se esprimere una sola preferenza, posto che il meccanismo della preferenza di genere scatta solo i cui si opti per la doppia preferenza. L'eventuale annullabilità coinvolge inoltre ed eventualmente solo la seconda preferenza. La libera scelta dell'elettore non è anzi maggiormente tutelata in questo caso rispetto alla legge n. 270/2005 che pone all'elettore un semplice prendere o lasciare la lista bloccata predisposta dalle Segreterie di partito?*

UN ALTRO PROFILO INTERESSANTE, foriero di possibili sviluppi.

I nuovi Statuti regionali, ma anche quelli comunali e provinciali, cominciano a prevedere esplicite norme di principio (o più dettagliate) sulle pari opportunità, assicurando la presenza di entrambi i generi nella Giunta o negli organi collegiali.

Es.: Statuto del Comune di Ferrara: art. 1 e – soprattutto – art. 4, co. 2, lett. e).

Statuto della Provincia di Ferrara (modificato alla fine del 2007): soprattutto art. 5, co. 3, lett. f), accanto ad art. 17, co. 1, art. 38, co. 2, art. 40, co. 3, art. 44, co. 3 e .

Sono norme che creano vincoli, a dispetto del linguaggio assai cauto. Lo prova la decisione del T.a.r. Puglia, sez. I, ord. 6 luglio 2005, n. 680: illegittimità del decreto con il quale il Sindaco di Veglie ha nominato i componenti della Giunta (tutti uomini) in violazione del principio delle pari opportunità di cui all'art. 51 Cost. e previsto all'art. 32 del Comune, secondo cui “nella composizione della Giunta è garantita la presenza di entrambi i sessi”. Per il T.a.r., il Sindaco deve perciò assicurarla presenza femminile in Giunta e, nel caso in cui ciò non sia possibile, deve motivare le ragioni della sua scelta “con motivazione puntuale, esaustiva e concreta”.

Il Sindaco riconfermò la Giunta di soli uomini motivando adeguatamente e il Consiglio di Stato (ord. 21 febbraio 2006) ritenne tale motivazione non censurabile. E' comunque un freno e riafferma un principio.

Il Sindaco, a quanto risulta, nominò successivamente una donna assessore.

Di metà settembre 2008 è ancora la notizia che il T.a.r. Puglia avrebbe nuovamente accolto il ricorso presentato dalla Consigliera di parità della Regione e da una componente della Consulta delle donne contro il Sindaco di Bitonto per non avere previste assessori di sesso femminile benché l'art. 17 dello Statuto comunale reciti che <<*Nella Giunta e in tutti gli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti dovranno essere assicurate, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, condizioni di pari opportunità*>>.

Analogo il caso appena esploso con riguardo alla Giunta provinciale di Taranto (settembre 2009): il T.a.r. ha annullato le nomine solo maschili ordinando al Presidente di provvedere entro 30 giorni.

ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

Sistema proporzionale. Di recente modificato con l'inserimento di una soglia di sbarramento del 5%.

Legge n. 90/2004: azione positiva "a termine". Vale per due elezioni soltanto (e si è dunque esaurita con le elezioni europee del 2009)

Misure: nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste in misura superiore dei 2/3.

Inammissibili: liste composte da più di un candidato in cui non siano presenti candidati di entrambi i sessi (ne è dunque sufficiente uno soltanto).

Sanzione economica per i partiti che non rispettino la proporzione dei 2/3: riduzione in proporzione del rimborso *elettorale*.

Premio economico: per i partiti che abbiano proclamata eletta una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi.

Resa non proprio eccelsa di queste misure: nelle elezioni del 2004, 534 candidature femminili (33,5% del totale), risultarono elette 15 donne su 78 parlamentari assegnati all'Italia (19,2%). Peggio di noi fecero solo – nell'ordine – Polonia, Cipro, Malta. Al Parlamento Europeo giunsero, nel complesso, il 30,3% di donne.

Nel 2009, invece, le donne italiane elette nel Parlamento europeo sono 16, pari al 22,2%. Le elette del PDL (9 su 29 deputati) sono pari al 31%; quelle del PD (5 su 22) sono pari al 22%; le elette della Lega (1 su 9) sono pari all'11%; quelle dell'IdV (1 su 7) corrispondono al 14%; l'UDC non ha eletto nessuna donna su 5 deputati.

Critiche alla legge:

Prevede la proporzione massima del 2/3 ma su base nazionale e non per circoscrizione (possibilità di collocare le donne nelle circoscrizioni in cui i partiti sanno di non vincere).

Nulla è detto sulla posizione in lista.

2 turni elettorali di vigenza sono troppo pochi.

La sanzione economica troppo blanda (in Francia, come abbiamo visto, i partiti hanno preferito pagare, soprattutto per l'elezione al Parlamento). L'unica vera sanzione che pare colpire nel segno è l'inammissibilità delle liste che non presentano certe soglie di candidature.

Dati www.ipu.org su elezioni europee.

Una sintesi

Poche misure adottate in Italia, pur dopo l'approvazione della modifica costituzionale all'art. 51 Cost.

La legge n. 90/2004 è alquanto blanda e riferita alle sole elezioni del Parlamento europeo.

Per le elezioni politiche dal 1994 al 2001 sono state eliminate le quote inizialmente previste a sostegno delle candidature femminili (sent. n. 422/1995). Né sono stati aggiunte altre misure sul fronte della quota proporzionale o maggioritaria all'epoca previste.

Legge n. 270/2005: nessuna misura di sostegno.

Nelle elezioni comunali, provinciali – così come in quelle politiche – è la mera volontà dei partiti a fare la differenza. Ma nulla aiuta questa volontà a formarsi e a consolidarsi. Sul piano regionale qualcosa si muove (v. il caso Campania) ma è ancora troppo poco.

Tutto ciò pur se le misure adottabili non mancherebbero.

Strumenti nella disponibilità dell'elettore-elettrice

Nell'analisi dei comportamenti elettorali, centrale è la distinzione tra:

VOTO SINCERO → quando l'elettore si orienta a votare comunque per il partito del cuore

e VOTO STRATEGICO → quando l'elettore decide di votare per un partito diverso da quello preferito mirando, contante condotta, ad ottenere uno specifico obiettivo (nel nostro caso, segnalare il dissenso verso la sottorappresentazione femminile nella consultazione o garantire la elezione di determinate candidate).

Ipotesi di VOTO STRATEGICO

1) laddove vi è voto di preferenza permette di scegliere la candidata (elezioni del Consiglio comunale ma non nelle elezioni provinciali, nella legge elettorale regionale provvisoria n. 43/1995 ma non in tutte le leggi elettorali regionali finora approvate, nelle elezioni europee).

2) Il voto disgiunto. Nelle comunali → si può votare per il candidato donna a sindaco e una candidata nella stessa lista; oppure votare per la lista non collegata alla candidata che presenta il maggior numero di donne. Nelle regionali → voto per la lista regionale bloccata che presenta molte candidate e per una lista provinciale (a quella non collegata) che candida molte donne. Il voto disgiunto non è possibile nelle elezioni provinciali.

Quando si va al ballottaggio (elezioni comunali e provinciali)

Il candidato a Sindaco o a Presidente della Provincia possono, tra il 1° e il 2° turno, presentare la squadra che pensano di portare in Giunta. Si può premiare il candidato che ingloba nella sua squadra il maggior numero di donne.

MA si è disposti a fare ciò con il rischio di far vincere la guida del Comune o della Provincia allo schieramento politico avverso? Improbabile che accada.

Inoltre: il ballottaggio è solo eventuale.

I candidati alla guida del Comune e della Provincia non sono inoltre tenuti a presentare la loro proposta di Giunta prima del ballottaggio.

Le elezioni regionali si svolgono a turno unico. E così pure quelle politiche.

Laddove vi siano liste bloccate (elezioni politiche, listino nelle Regioni) è fondamentale verificare non solo il numero ma la posizione delle candidate nell'ordine di lista.

Si può valutare anche il comportamento dei partiti. Composizione degli organi dirigenti, norme statutarie e loro effettivo rispetto.

MA PERCHE' E' IMPORTANTE TUTTO QUESTO, E DUNQUE PORSI IL PROBLEMA DELLA PRESENZA FEMMINILE IN POLITICA. Un elenco parziale di motivi:

- Per l'esigenza di affermare un principio di uguaglianza che affonda negli artt. 3, 51 e 117 Cost. Tanto più che le donne non sono un gruppo come altri: non sono numericamente una minoranza (tutt'altro) e sono un gruppo ad appartenenza necessaria (esattamente come gli uomini e diversamente da altre corporazioni). Esse non hanno poi spesso interessi in quanto "gruppo": non sono un gruppo omogeneo e hanno interessi e idee diverse.

- Perché la loro presenza nei luoghi che contano se non può tanto contribuire a risolvere taluni problemi consente che siano sottolineati nuovi temi e poste nuove domande (la "politica della presenza" di Anne Phillips).

- Per introdurre un "punto di vista" che può essere diverso. Da qui la necessità d'introdurre almeno la possibilità che emerga – se esiste – una prospettiva di genere nell'affrontare le diverse questioni. Possibilità d'incidere sull'agenda della politica. Anche se occorre precisare che non è affatto detto che le diverse donne assumano posizioni politiche uguali, anche quando sono in gioco questioni che più direttamente le coinvolgono (si pensi alle donne che hanno votato la legge n. 40/2004 sulla procreazione assistita o l'hanno comunque apertamente sostenuta; alle parlamentari italiane che contrastarono l'introduzione delle misure antidiscriminatorie nelle leggi elettorali del 1993, poi dichiarate incostituzionali con la già citata sentenza n. 422/1995; alle donne in politica che danno la priorità a talune attività di cura familiare ritenute tipicamente femminili rispetto a quelle che vorrebbero agire per superare i ruoli tradizionali; alle parlamentari inglesi che votarono contro i sussidi ai genitori soli e senza reddito – per lo più donne – scatenando un dibattito al riguardo)

- Perché sempre più spesso i Parlamenti e gli organi rappresentativi e esecutivi si trovano ad affrontare e decidere su questioni attinenti all'universo femminile. Che spesso incrocia temi scientifico-medici (PMA, Aborto, RU486 ecc.). E' dunque illogico e scriminante che non facciano parte di questi consessi rappresentanti del genere più direttamente interessato a queste pratiche in quanto recante il corpo maggiormente coinvolto in esse.

- Perché la questione femminile intercetta spesso quella del Multiculturalismo (mgf, dinamiche familiari che conoscono la subordinazione gerarchica della donna – e che conosciamo in quanto sono state anche nostre –).

- Perché risolvere i problemi delle donne – è questa la filosofia di molte politiche sociali – serve inevitabilmente a risolvere anche i problemi di altri soggetti (*in primis*, i figli).

- Per il suo significato simbolico: la presenza di donne in politica chiama la presenza di altre donne nella stessa e serve per costituire un esempio rivolto ad altre donne (il ragionamento vale anche per altri settori, ma la politica offre una maggiore visibilità al potere o alla funzione esercitata e, dunque, rende più efficace il valore dell'esempio). La scelta di Clinton di nominare Janet Reno Sottosegretario alla giustizia e Madeleine Albright agli esteri ha reso perciò quasi normale che Bush analogamente ponesse Condoleeza Rice agli esteri e che la democratica Nancy Pelosi sia poi diventata Speaker al Congresso. Una presenza statisticamente significativa di donne sulla scena politica serve insomma a raggiungere la percezione collettiva della normalità del suo ruolo pubblico; e dunque a superare una serie di fattori culturali e la disapprovazione sociale che ancora spesso premono per ricacciare le donne nel privato e per non offrire loro spazi pubblici d'intervento. Si pensi alla necessità di contare sull'appoggio della famiglia – ancora assai meno ovvio per la donna che decida di darsi alla politica piuttosto che per l'uomo che compia la stessa scelta – ; oppure si pensi al fatto che uno dei fattori che inducono le donne a non dedicarsi alla politica è spesso il cd. “triplo turno di lavoro” che in tal caso – per una convenzione difficile da sfatare – verrà ancora a gravare sulle loro spalle (professionale, a casa, nel partito).

Questi sono tutti esempi dell'importanza che comporta incidere a questi fini sui sistemi elettorali e sulle leggi di contorno. Non è mai un'operazione di pura ingegneria costituzionale ma deve rispondere a specifiche esigenze, consentendo a queste ultime di emergere e affermarsi.

Come si vede non si tratta di ragioni che spesso vengono sbandierate nel dibattito politico e che rivelano venature “essenzialistiche” (prospettiva che implica l'attribuzione di una particolare qualità alle donne per via del loro sesso). Non è affatto detto – insomma – che le donne in politica siano necessariamente meno corruttibili (dimissioni di Edith Cresson dalla Commissione europea nel 1999; accuse pendenti su Benazir Bhutto allorché fu premier in Pakistan); né che la loro massiccia presenza in politica garantisca toni meno accesi e conflittuali (faccia a faccia tra Segolene Royal e Sarkozy; la durezza anche bellicista della Thatcher o di Golda Meir), oppure l'adozione di programmi intrinsecamente di migliore qualità.

E' però ragionevole sostenere le ragioni che prima illustravo, le quali si trovano splendidamente e metaforicamente rappresentate in una novella letteraria.

FOTO Susan Glaspell, *Una giuria di sole donne*, Adelphi. Racconto del 1917.

Viene commesso un delitto, e parallelamente all'indagine svolta dallo sceriffo e da un solerte testimone, un'altra investigazione è timidamente condotta dalle mogli di questi due uomini. Mentre i primi brancolano nel buio, giungendo peraltro a conclusioni errate, saranno le mogli a capire esattamente come davvero sono andate

le cose, proprio in virtù della loro diversa esperienza e sensibilità. Ma consapevolmente taceranno, trasformandosi così in giudici misurati, in un'epoca in cui le giurie americane escludevano la presenza delle donne e che forse, anche per questo, non avrebbero quindi neppure potuto capire il vero dramma domestico sotteso alla vicenda.

Ecco: questo è ciò che può accadere anche oggi, in molte vicende.